

GIULIANO SCARSELLI

Commento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Assetto della legge e riparti

In data 21 dicembre 2012 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di riforma della professione forense.

E' un risultato fortemente voluto dal Consiglio nazionale forense e da gran parte dell'avvocatura, se si pensa che all'ultimo congresso nazionale forense, tenuto a Bari dal 22 novembre 2012, i delegati congressuali hanno votato a stragrande maggioranza una mozione per l'approvazione del testo di legge di riforma della professione così come era, e nei tempi più rapidi possibili.

Si pensi che ben 12 unioni territoriali e 144 ordini forensi ai quali sono iscritti quasi 190.000 avvocati hanno assunto delibere formali perché il Parlamento approvasse il testo di riforma senza ritardi e senza modifiche.

Così è stato, visto che questa legge è una delle ultimissime che il nostro Senato ha approvato prima dello scioglimento delle camere.

Il CNF ha affermato che si tratta di una legge per la crescita del paese, che offre migliori opportunità all'avvocatura affinché questa renda un servizio efficiente e solidale nell'amministrazione della giustizia.

Il presidente del CNF ha ricordato come il testo approvato sia stato il frutto di un ampio, approfondito e corale dibattito in Parlamento, che "ha per lungo tempo scandagliato ogni aspetto della riforma e ne ha ritagliato un quadro sistematico e completo, anche alla luce degli interventi di cosiddetta liberalizzazione, di cui il testo tiene conto.

Ora l'Avvocatura potrà guardare con fiducia al futuro e applicarsi con rinnovato impegno al proprio miglioramento, i cittadini potranno fruire di un servizio giustizia più efficiente, i giovani avranno maggiori opportunità di lavoro.

Da domani inizia un lavoro di ricostruzione che il CNF, Ordini e Unioni che cooperano all'organizzazione della professione, le associazioni forensi porteranno avanti sempre con spirito di responsabilità nei confronti del servizio giustizia e del Paese".

Questa la posizione del CNF.

Si tratta, però, a mio parere, di un testo che lascia invece aperti ed insoluti molti problemi, e che, anche da un punto di vista formale, si presenta in parte disordinato.

E' fondamentale, visti anche le sterili polemiche sulla professione forense che negli ultimi anni da più parti sono state sollevate, che una legge regolatrice della professione di avvocato sia stata approvata dal Parlamento, perché anche solo l'approvazione della legge costituisce un segno che ha un preciso e sostanziale significato.

Tuttavia molti temi restano incompiuti, e non può non rilevarsi come in gran parte il testo si limiti a recepire l'esistente, senza introdurre novità rilevanti, o scelte da poter definire "coraggiose".

Insoddisfacenti sono le disposizioni che riguardano l'organizzazione degli ordini e il CNF, nonché i rapporti tra gli apparati dell'avvocatura e i singoli avvocati, visto che non si è pensato, se non in minima parte, a rendere più democratico e partecipativo l'intero sistema.

Parimenti, è discutibile che questa riforma favorisca i giovani e gli avvocati più deboli.

Non sono disciplinate, infatti, le diversità che oggi tra gli avvocati sussistono: vi sono avvocati che non lavorano, o lavorano guadagnando pochissimo, o lavorano per altri avvocati, e vengono pagati da questi con un fisso mensile; vi sono giovani che cercano nuovi spazi e nuove possibilità; vi sono avvocati dei centri minori, che ancor oggi fanno di tutto, ed avvocati delle grandi città, super specializzati; vi sono poi gli avvocati d'affari, e gli avvocati delle grandi associazioni, che lavorano con meccanismi simili a quelli d'impresa.

Di tutto questo, però, si trova solo timidi cenni in questa legge, e la disciplina di questi fenomeni, quando disciplinati, non ha niente che non fosse pienamente prevedibile rispetto all'esistente.

Ma forse, al momento, non si poteva fare di più.

La nuova legge professionale è composta di 67 articoli, ripartiti su 6 titoli: un primo relativo alle disposizioni generali; un secondo dedicato agli albi, elenchi e registri; un terzo dedicato agli ordini forensi; un quarto all'accesso alla professione; un quinto al procedimento disciplinare; infine un sesto per le disposizioni transitorie e le deleghe al Governo.

La nuova legge pone tuttavia in modo specifico, e direi tendenzialmente completo, la nuova disciplina della professione di avvocato, e sotto questo profilo va subito rilevato che alla professione forense, per quanto già disciplinato in detta legge, non possa applicarsi il DPR di questa estate 7 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

Disciplina generale della professione di avvocato

Alla disciplina generale della professione di avvocato è dedicato il primo titolo della legge, nonché talune specifiche disposizioni quali gli artt. 21 e 22.

Conviene limitarsi a tratteggiare i soli punti salienti e le novità, ricordando che all'attuazione della nuova legge provvederà il Ministero della giustizia con regolamenti adottati previo parere del CNF.

Negli artt. 1, 2 e 3 della legge si precisa che deve essere garantita l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, che l'avvocato è un libero professionista che ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, che l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche, e che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

Si tratta di principi sui quali niente può esservi da osservare né eccepire.

L'art. 6 regola il segreto professionale, prevedendo che l'avvocato è tenuto verso i terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale.

Parimenti l'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione.

Per altro, questi principi, già presenti nel codice deontologico forense, devono coordinarsi con i limiti che l'avvocato ha nel dare informazione pubblicitaria di sé e del proprio studio (v. art. 10 della nuova legge), poiché infatti questi deve evitare di coinvolgere i clienti, esternando i loro nomi, nel rendere informazioni pubblicitarie.

E ancora detti principi si coordinano con le disposizioni in tema di riservatezza dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196), che pure riguardano l'esercizio della professione forense.

L'art. 12 regola l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

Niente di nuovo se si pensa che un simile obbligo era già previsto dall'art. 9, 4° comma del d.l. 1/2012 e precedentemente dall'art. 3, 5° comma lettera e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138.

L'unica novità, che personalmente trovo un eccesso, è l'obbligo di assicurazione non solo per i rischi da responsabilità professionale ma anche a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale.

Punto assai delicato è poi quello di cui al 6° comma dell'art. 2, per il quale l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.

Vi sono due limiti per ricondurre la consulenza legale ad attività di esclusiva competenza degli avvocati: a) che detta attività sia connessa all'attività giurisdizionale; b) e che essa sia svolta in modo continuativo e sistematico.

Si tratta di limiti di difficile interpretazione, poiché, caso per caso, non sarà semplice decidere quando ci si trovi dentro, oppure fuori, da queste ipotesi.

Tuttavia ritengo importante che, seppur con queste condizioni, l'attività di consulenza sia stata riconosciuta di competenza degli avvocati, in quanto è quella la professione che assicura competenza sulla conoscenza delle leggi a garanzia degli utenti e dei soggetti che usufruiscano di detti servizi.

Peraltro, è comunque consentita la 'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata".

Dal che, non può nemmeno dirsi che la scelta di considerare l'attività di consulenza legale come propria degli avvocati arrechi nocimento economico a chi abbia bisogno in modo continuativo di detta consulenza, poiché appunto per questi casi è stato previsto anche l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato oppure di prestazione di opera continuativa e coordinata.

Novità

a) V'è l'obbligo di assicurazione non solo per i rischi da responsabilità professionale ma anche a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale.

b) L'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.

Tirocinio

Il tirocinio professionale, già disciplinato nei suoi aspetti pratici dal d.p.r. 10 aprile 1990 n. 101, ha subito una serie di modificazioni anche prima di giungere all'attuale disciplina, che oggi si trova negli artt. 41 e ss. della nuova legge professionale.

In particolare sono intervenuti, recentemente, sul tirocinio forense, l'art. 3, 5° comma lettera c) del d.l. 138/2011; poi l'art. 9, 6° comma del d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n.27; ed infine dagli artt. 6 e 10 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

Le principali caratteristiche del tirocinio professionale ai sensi dell'art. 41 della nuova legge sono essenzialmente quelli già emersi dalle recenti riforme, e che qui si sottolineano:

a) Il tirocinio ha durata di 18 mesi;

- b) il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento;
- c) per non più di 6 mesi può essere svolto anche presso un avvocato di un paese dell'unione europea;
- d) per non più di sei mesi può essere svolto in concomitanza per il conseguimento della laurea;
- e) per un periodo di un anno il tirocinio può essere valutato anche con il conseguimento del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al d. lgs. 398/1997;
- f) il tirocinio può essere svolto altresì presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi, con modalità fissate da regolamento del Ministero della giustizia, sentiti il CSM e il CNF;
- g) in ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello Stato.

Queste le principali novità rispetto alla pratica svolta in periodo anteriore al 2012.

Da una pratica della durata di 24 mesi si è passati ad una di 18 mesi, in una ottica di agevolazione dei giovani e di facilitazione all'accesso alla professione di avvocato.

Sinceramente non condivido questa novità, ne' comprendo quali siano le ragioni per ridurre di sei mesi il tirocinio, ne' le ragioni per le quali i primi sei mesi possano coincidere con il periodo finale degli studi universitari, atteso che non credo sia questo il modo migliore di agevolare i giovani.

Peraltro, la legge dà erroneamente per scontato che si possa in modo preciso calcolare gli ultimi sei mesi di studi universitari, mentre la realtà non è questa, sia perché i tempi di preparazione della tesi possono allungarsi, e sia perché lo studente potrebbe non superare uno o più degli esami previsti per gli ultimi sei mesi.

Quid iuris se lo studente inizia il tirocinio ma poi nei sei mesi non riesce a laurearsi?

Si consideri, inoltre, che salvo il periodo di sei mesi che deve necessariamente essere svolto presso un avvocato iscritto all'albo, tutto il rimanente periodo di tirocinio può essere svolto in altro modo, e fuori dagli studi legali: per un anno può essere sostituito con la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali presso le università; per sei mesi può essere svolto all'estero, oppure in concomitanza con la tesi di laurea; sempre per un anno può essere svolto presso un ufficio giudiziario, prestando assistenza ad un magistrato anziché ad un avvocato, ecc.....

Tutte queste alternative consentiranno in molti casi a laureati in giurisprudenza di poter accedere all'esame per la professione forense con solo un periodo di tirocinio di 6 mesi presso studi legali.

Mi chiedo come si possa pensare che in 6 mesi un laureato di giurisprudenza possa apprendere le modalità di esercizio della professione forense, atteso (anche) che gli studi universitari, forniti in massima parte da professori universitari che non esercitano la professione, non preparano i laureati alla professione, ne' li formano all'esercizio di quelle speculazioni giuridiche che sono tipiche della professione di avvocato.

In sei mesi nessun laureato può apprendere le tecniche dell'avvocatura; eppure da oggi sei mesi presso un avvocato sono sufficienti per sostenere l'esame; tutto il resto può avvenire in altro modo.

Questa riforma, pertanto, comporterà un abbassamento del livello del tirocinio.

La professione di avvocato è infatti indiscutibilmente diversa da quella, ad esempio, di magistrato, di notaio, di impiegato della pubblica amministrazione, ecc.....

Una cosa è la formazione giuridica, altra cosa la formazione all'esercizio della professione forense.

La formazione giuridica si apprende nelle università, o anche presso scuole di specializzazione, presso uffici giudiziari, all'estero.

Ma la formazione all'esercizio della professione forense non può che essere appresa presso un avvocato, e non in altro modo.

Viceversa la legge svalorza al massimo l'esperienza presso gli studi legali, e la riduce conseguentemente a soli 6 mesi.

L'art. 43, poi, prevede che il tirocinio "consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge".

Il tutto avverrà con regolamento del ministero della giustizia, sentito il CNF.

E qui va evidenziato un secondo aspetto.

L'avvocatura non ha mai visto di buon occhio le scuole di specializzazione per le professioni legali organizzate dalle università in base al d. lgs. 398/1997, sia perché scuole relative a tutte le professioni legali e non solo a quella di avvocato, e sia perché gestite con un coinvolgimento solo marginale degli avvocati.

Correttamente, a mio parere, l'avvocatura ha rivendicato allora il diritto-dovere di organizzare corsi post-laurea di formazione solo forense.

Oggi questo obiettivo è stato raggiunto con l'art. 43 della nuova legge professionale, e così gli aspiranti avvocati, nei 18 mesi di tirocinio, non devono solo svolgere pratica nelle modalità sopra evidenziate, ma anche partecipare obbligatoriamente a scuole forensi.

Però la contropartita è stata quella dell'annacquamento del tirocinio e della drastica riduzione della sua durata.

Non so se l'insieme delle novità sia da giudicare positivamente, e se gli avvocati che verranno sapranno esercitare la professione con maggiore preparazione di chi, fino ad oggi, aveva svolto 24 mesi di pratica presso uno studio legale.

Vedremo.

Quello che è certo è che questo sistema costerà di più ai giovani tirocinanti di quanto non costasse in passato; poiché oggi non solo, come in passato, dovranno accontentarsi di quei pochi compensi che normalmente vengono riconosciuti ai tirocinanti, ma anche dovranno spendere per frequentare questi corsi. E, d'altra parte, sempre per "aiutare i giovani" la legge ha tenuto bene a sottolineare come anche il tirocinio presso gli uffici giudiziari, in ipotesi nei quali il tirocinante dà un contributo al lavoro della magistratura, non comporta però alcun guadagno, visto che nessuna spesa può gravare su "enti pubblici e avvocatura dello Stato" (art. 41, 11° comma).

Nuovo è anche il 4° comma dell'art. 41, per il quale "il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato".

E' chiaro che anche questa novità svalorizzi il tirocinio, perché personalmente non vedo come le due cose siano fra loro compatibili.

Il tirocinio richiede la presenza del tirocinante alla mattina per le udienze, e al pomeriggio per le attività di studio, le ricerche di giurisprudenza e dottrina sui singoli casi, la stesura degli atti.

Se il tirocinante non sta in studio alla mattina oppure al pomeriggio, inevitabilmente perde qualcosa.

Evidentemente si è detto che perdere qualcosa non rileva, meglio consentire la compatibilità del tirocinio con l'attività di lavoro subordinato!

Questa è la nuova pratica.

Però, lasciatemi essere perplesso su queste scelte.

Infine va ricordato il comma 11 dell'art. 41, per il quale "Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.....decorso il primo semestre possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato".

Si tratta di disposizione ambigua, che darà adito a più di una interpretazione.

Ad esempio, che significa che "il tirocinio professionale non determina *di diritto* l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale"?

Il tirocinio non ha mai determinato instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, però con la nuova legge non si è avuto il coraggio di escluderlo categoricamente.

Il testo sembra escluderlo nella normalità dei casi e ammetterlo in via di eccezione.

Ma quali saranno queste eccezioni?

Non si sa, ed è possibile che su questo in futuro sorga contenzioso del lavoro.

Eguale, che significa che decorso il primo semestre possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio?

Che significa *possono* e *con apposito contratto*?

E' possibile quindi che anche dopo i primi sei mesi al praticante non sia riconosciuto alcuna gratificazione economica?

Ed è necessario che per dare una gratificazione al tirocinante questi stipuli un contratto con l'avvocato che lo ha accolto presso lo studio?

Avrei evitato entrambe queste ambiguità.

La stipula di un contratto mi sembra fuori luogo, al più deve poter bastare un accordo verbale, anche perché la gratificazione economica non deve essere fissata in importi rigidi e a scadenze predeterminate.

Da altra parte mi sembrerebbe doveroso, e non solo possibile, riconoscere al tirocinante, dopo aver acquisito una certa esperienza, una gratificazione economica, che ogni buon avvocato ha sempre riconosciuto ai propri praticanti.

Novità

- a) Il tirocinio ha durata di 18 mesi.
- b) Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.
- c) Per non più di 6 mesi può essere svolto anche presso un avvocato di un paese dell'unione europea; 4. per non più di sei mesi può essere svolto in concomitanza per il conseguimento della laurea.
- d) Per un periodo di un anno il tirocinio può essere valutato anche con il conseguimento del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al d. lgs. 398/1997.
- e) Il tirocinio può essere svolto altresì presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi, con modalità fissate da regolamento del Ministero della giustizia, sentiti il CSM e il CNF.
- f) In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello Stato.
- g) Soprattutto il tirocinio consiste, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, nella frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi.

Esame ed accesso alla professione

La materia è disciplinata dagli artt. 46 e ss. della nuova legge professionale.

L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte sono svolte su temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno ad oggetto: a) la redazione di un parere motivato da scegliere tra due questioni di diritto civile; b) la redazione di un parere motivato da scegliere tra due questioni di diritto penale; c) ed infine la redazione di un atto

giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, su un quesito scelto dal candidato tra diritto civile, penale ed amministrativo.

Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza dell'ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, nonché altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, amministrativo, del lavoro, commerciale, comunitario, internazionale privato, tributario, ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito, e alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguano, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

Il Ministero della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame, e dovrà seguire i seguenti criteri: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; e) dimostrazione della conoscenza di tecniche di persuasione e argomentazione.

Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.

I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, e chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni.

Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

La commissione di esame è nominata dal Ministero della giustizia, ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti: tre sono avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori, uno è un magistrato in pensione, uno e un professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

Non possono essere designati nelle commissioni d'esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina, ovvero componente del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e dei CNF.

Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina, ovvero componente del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza

forense e dei CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

Il Ministero della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali.

Sono da giudicare positivamente due novità introdotte dalla nuova legge professionale:

a) la prima ha ad oggetto il limite dell'ausilio dei testi utilizzabili, che ora sono solo i testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Si tratta di un limite già provato ad inserire con il d.l. 23 maggio 2003 n. 112, ma poi saltato con la conversione del decreto avvenuto con la l. 18 luglio 2003 n. 180, che sopprimeva l'art. 4 del d.l. che prevedeva l'abolizione dell'utilizzazione dei codici commentati con la giurisprudenza.

b) La seconda è una revisione delle materie da portare agli esami per gli orali, che ora necessariamente includono le materie principali e fondamentali di diritto civile e penale e delle procedure civili e penali.

Su tutto il resto, non mi sembra vi siano invece novità rilevanti, o scelte che possano migliorare gli esami di Stato in punto di serietà e selezione.

Sia consentito un breve commento.

In primo luogo, in tanto l'esame può essere serio e selettivo, in quanto motivati e selezionati siano i commissari.

Se i commissari non hanno queste caratteristiche, va da sé che tutto l'esame non può avere quelle caratteristiche.

Ora è risaputo che mentre alcuni avvocati tengono a far parte delle commissioni d'esame, considerando detta partecipazione una nota positiva del proprio *curriculum* professionale, non hanno viceversa mai tenuto a partecipare alle commissioni degli esami di Stato per avvocato i magistrati e i professori universitari.

Soprattutto, è noto che ai commissari non è riconosciuto alcun serio compenso per l'attività, gravosa, svolta.

Che ha fatto la nuova legge?

Per agevolare la ricerca dei professori universitari disponibili a rendersi commissari d'esame ha incluso anche i ricercatori, prima esclusi, mentre per venir incontro alla magistratura, ed evitare che i magistrati siano distolti dal loro lavoro per partecipare a dette commissioni, ha escluso i magistrati, coinvolgendo solo quelli in pensione.

Sulle retribuzione, niente di nuovo si dice, ed anzi l'unica cosa che si tiene a ricordare è quella che emerge dal 13 comma dell'art. 46, per il quale il tutto deve comunque avvenire "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Una riforma che avesse voluto rendere l'esame di Stato un serio strumento di selezione all'accesso della professione avrebbe dovuto incentivare la partecipazione alle commissioni di professionisti preparati e affermati, creando criteri di selezione degli stessi, e forme di ricompensa adeguata.

Viceversa la scelta è stata quella di annacquare il reclutamento dei commissari, che oggi ha magistrati in pensione e ricercatori universitari, e soprattutto si è continuato ad immaginare che un lavoro così impegnativo e delicato possa esser svolto (sostanzialmente) in modo gratuito.

Sotto altro profilo, per quanto riguarda l'accesso, non si trattava, e non si tratta, di introdurre il numero chiuso alle facoltà di giurisprudenza (e/o agli studi giuridici), perché la selezione non va fatta a monte ma sui risultati che ogni singolo studente riesce a raggiungere, e perché ognuno deve aver la possibilità di fare studi giuridici se lo desidera, senza sbarramenti che, nella fase di accesso, potrebbero dipendere anche da condizioni socio-economiche, in violazione di un principio d'eguaglianza, che niente hanno a che vedere con le singole potenzialità degli studenti.

Si trattava, al contrario, di ritrovare solo una maggiore severità negli studi, e, di nuovo, di concepire la selezione come percorso normale dell'*iter* che trasforma un laureato in giurisprudenza in un avvocato.

Ma non mi sembra che una cosa del genere sia stata fatta, perché non si è avuto il coraggio di fare scelte che non avessero ad oggetto se non il recepimento dell'esistente.

Positivo trovo tuttavia che non siano stati introdotti prove a test di selezione informatica, che si era in passato pensato di introdurre.

Il test non è un modo per controllare la preparazione e l'attitudine forense degli aspiranti avvocati, ed è un bene che la nuova legge non ne faccia menzione.

Presuppone uno studio errato, che è quello nozionistico-mnemonico, e reprime la capacità speculativa e l'acume giuridico, che viceversa sono caratteristiche fondamentali per chi voglia svolgere la professione forense.

Con un test si può solo controllare il possesso di nozioni semplici e precise ovvero nozioni che non v'è bisogno di ricordare, poiché stanno nei codici e nelle leggi, ed è sufficiente saperle cercare (a che serve chiedere, ad esempio: quali sono i termini delle impugnazioni? quanti i diritti reali? Chi procede alle notificazioni? ecc.....).

Tutto il resto, ovvero la possibilità di svolgere riflessioni giuridicamente apprezzabili, e l'attitudine all'attività difensiva, non possono essere rilevate con dei test, che non si addicono al giurista, perché, come sostenevano i nostri padri, da Zanardelli a Carnelutti e Calamandrei, l'avvocatura è più simile ad un'arte che non ad una scienza.

Novità

- a) I testi utilizzabili ora sono solo i testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali.
- b) le materie orali da portare agli esami necessariamente includono il diritto civile e penale e le procedure civili e penali.
- c) I commissari sono reclutati tra magistrati in pensione e professori universitari o ricercatori confermati.

Iscrizione all'albo

Il laureato in giurisprudenza, che abbia svolto il tirocinio e superato l'esame di Stato, per l'esercizio della professione deve però necessariamente anche iscriversi ad un albo, secondo quanto prescrive l'art. 2, comma 3.

La materia è disciplinata poi nella nuova legge in particolare dagli artt. 15 e ss.

Presso ciascun consiglio dell'ordine sono tenuti l'albo ordinario degli esercenti la libera professione, gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, il registro dei praticanti.

La novità principale è costituita dagli elenchi degli avvocati specialisti di cui all'art. 9 della legge, dei quali si dà menzione nel paragrafo a commento delle specializzazioni.

Ai sensi dell'art. 17 per l'iscrizione all'albo è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione europea, aver superato l'esame di abilitazione, avere domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine, godere del pieno esercizio dei diritti civili, non trovarsi in una condizione di incompatibilità di cui all'art.18, non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis del c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380 e 381 c.p., essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

E' consentita l'iscrizione all'albo anche degli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea se questi hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e hanno superato l'esame di Stato, o hanno conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Parimenti possono iscriversi ad un albo gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4 del t.u. di cui al d. lgs. 286/98.

La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine.

Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente.

La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale all'interessato.

Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione un ricorso al CNF. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministero della giustizia, sentito il CNF.

L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine.

La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto quando rinunci all'iscrizione ovvero d'ufficio quando vengano meno i presupposti e secondo la casistica di cui al comma 9 dell'art. 17 della nuova legge.

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato, il quale può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

L'iscrizione ad un albo, inoltre, presuppone l'insussistenza di incompatibilità, che ora sono ben disciplinate nell'art. 18 della nuova legge, seppur a talune incompatibilità seguano delle eccezioni.

L'incompatibilità più forte è "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", e questa nuova, chiara, incompatibilità, impedisce oggi in modo non più discutibile l'iscrizione all'albo dei c.d. giuristi d'impresa, ovvero azzerà il fenomeno c.d. di avvocato *part time*, del quale in passato vi è stata viva discussione.

E' poi incompatibile anche con ogni altra attività di lavoro autonomo e con l'esercizio della professione di notaio. Ma un avvocato può essere iscritto anche nell'albo dei dottori commercialisti e nell'elenco dei pubblicisti, ed inoltre può contestualmente svolgere anche attività continuative di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. E poiché difficilmente una attività di lavoro autonomo non rientrerà in queste categorie, di fatto mi sembra che l'attività forense, se si esclude quella notarile, sia molto spesso compatibile con altra attività di lavoro autonomo.

E' poi incompatibile, secondo orientamenti giurisprudenziali e deontologici che già erano emersi nel vigore della passata legislazione, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Ai sensi dell'art. 19 della nuova legge, e secondo vecchia tradizione, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche e private ma i docenti a tempo pieno possono esercitare attività professionale nei soli limiti consentiti dall'ordinamento universitario.

L'art. 20 dà l'elenco dei casi in cui l'avvocato è sospeso dall'albo durante lo svolgimento di un incarico pubblico.

L'esercizio della professione forense, in base a detta norma, resta compatibile con la carica di onorevole e senatore nonché di sindaco, se il comune non ha più di 500.000 abitanti (ovvero il sindaco di città come Bologna, Firenze e Bari può continuare a svolgere attività di avvocato).

Nessuna incompatibilità vi è poi per la carica di assessore regionale, provinciale e comunale.

Novità di particolare importanza sta infine nell'art. 21, che regola l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e l'obbligo di iscrizione alla previdenza forense.

Si dispone che la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, e che le modalità di accertamento di tale esercizio saranno fissate con regolamento del Ministero della giustizia, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. Ogni tre anni il consiglio dell'ordine provvederà alle verifiche necessarie, anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale. Con la stessa periodicità i consigli degli ordini procederanno alla revisione degli albi, e provvederà alla cancellazione di quegli avvocati che non esercitino in modo effettivo e prevalente la professione.

Certamente si tratterà di stabilire cosa debba intendersi con queste espressioni, e certamente se è corretto pretendere che stiano iscritti nell'albo solo avvocati che effettivamente esercitino la professione, dall'altra questa novità non deve costituire pregiudizio per i giovani, né per tutti quei professionisti che non abbiano un consistente giro di affari.

Per evitare questo si è escluso che la continuità dell'esercizio della professione possa ricavarsi dal reddito professionale.

In verità, però, se è stato giusto non far dipendere la continuità della professione *solo* dal reddito, non si vedono le ragioni per le quali si sia escluso del tutto il reddito tra gli indici in forza dei quali capire se un avvocato lavora o meno con continuità.

La procedura di cancellazione dall'albo avviene in contraddittorio con l'interessato.

L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa di previdenza.

La cassa determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali.

Infine l'art. 22 regola l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La novità consiste nella possibilità per gli avvocati di iscriversi in detto albo con otto anni di anzianità, se questi abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura istituita e disciplinata con regolamento del CNF.

E dunque, mentre fino ad oggi la sola anzianità consentiva l'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori, con la nuova legge non è più così, e condizione per l'accesso al patrocinio è quello della frequenza a detta scuola e il superamento della verifica finale di idoneità, eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

I già iscritti in detto albo mantengono l'iscrizione anche a seguito della nuova legge, e possono altresì chiedere l'iscrizione nel medesimo albo coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Che vi fosse la necessità di limitare l'accesso all'iscrizione all'albo speciale delle corti superiori non v'è dubbio.

Questa norma, tuttavia, crea forti disparità di trattamento tra vecchio e nuovo regime, e credo, in primo luogo, che questo art. 22 debba esser messo in combinato disposto con l'art. 21, e ciò nel senso che possono essere cancellati dagli albi delle giurisdizioni superiori coloro che non esercitano con continuità la professione dinanzi alla suprema corte di cassazione (o dinanzi ad altre corti superiori), il tutto con una doverosa interpretazione *praeter legem* di quest'ultima disposizione di legge.

La serietà della riforma, poi, dipenderà, dalla serietà di questa "Scuola superiore"; e questo non potremo che vederlo in futuro, anche in forza del regolamento che sarà emanato dal CNF.

Novità

- a) E' istituito l'elenco degli avvocati specialisti.
- b) A certe condizioni è consentita l'iscrizione all'albo anche degli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea.
- c) I provvedimenti sull'iscrizione e cancellazione dagli albi sono impugnabili dinanzi al CNF.
- d) L'esercizio della professione forense è compatibile con la carica di onorevole e senatore nonché di sindaco, se il comune non ha più di 500.000 abitanti, e con quella di assessore regionale, provinciale e comunale.
- e) La permanenza di iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste.
- f) L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
- g) L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è ammesso per l'avvocato che abbia otto anni di anzianità ed abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura istituita e disciplinata con regolamento del CNF e superato la verifica finale di idoneità.

Esercizio della professione in forma associata e societaria

La materia trova nuova disciplina negli artt. 4 e 5 della nuova legge.

Si statuisce che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati.

L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale e la partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale dell'avvocato.

Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare possono partecipare alle associazioni anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministero della giustizia.

Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede.

L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

La violazione di quanto sopra costituisce illecito disciplinare.

I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo criteri di cassa.

Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Ed inoltre il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare la società tra avvocati.

Ciò dovrà essere fatto nel rispetto della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati potranno essere fatte solo tra avvocati, ciascun avvocato potrà far parte di una sola società, la denominazione dovrà essere "società tra avvocati" la gestione della società non potrà essere estranea alla compagine sociale, l'incarico professionale, conferito alla società, andrà però eseguito secondo il principio della prestazione personale e svolto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari, la responsabilità della società non escluderà la responsabilità del singolo professionista che abbia eseguito la prestazione, la società sarà parimenti tenuta al rispetto del codice deontologico forense, i redditi della società tra avvocati andranno qualificati quali redditi di lavoro autonomo ai fini previdenziali, soprattutto l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituirà attività d'impresa e, conseguentemente, la società tra avvocati non sarà soggetta al fallimento.

Che dire di queste novità?

Personalmente, non ritengo sia necessario che la professione forense avvenga in forma di società commerciale, ed anzi, nella misura in cui si stabilisce (art. 5, lettera m) che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa, va da sé che immaginare l'esercizio della professione forense in forma di società commerciale sia addirittura contraddittorio.

Se non è attività d'impresa, per quali motivi deve essere esercitata attraverso una società commerciale, ovvero una società che opera per l'attività d'impresa?

Ne' serve asserire che da altre parti da tempo v'è la possibilità di esercitare la professione di avvocato con società commerciali, e ciò sia perché sono esperienze completamente diverse dalla nostra tradizione forense, e non sembrano esempi da seguire, e sia perché noi italiani non abbiamo il dovere di seguire in tutto e per tutto quello che avviene, e nemmeno da ogni parte, all'estero.

E' sotto l'evidenza di tutti che l'esercizio della professione di avvocato non necessita la forma societaria, che tende a spersonalizzare una prestazione che invece deve necessariamente essere personale.

Di nuovo, se il principio è che l'incarico alla società impone comunque la prestazione professionale e il professionista è in ogni caso personalmente responsabile dell'operato dinanzi al cliente (art. 5, lettere e e f), che senso ha dare l'incarico alla società?

Peraltro, è fuori da ogni seria discussione che l'esercizio della professione di avvocato non necessita di capitali, se non per forme deleterie che, se non vanno vietate, vanno quanto meno non incentivate ne' incoraggiate.

La professione di avvocato è una professione intellettuale; per svolgerla, più che capitali, servono cultura, impegno, studio e intelligenza.

Il rischio è che i capitali sostituiscano queste qualità, e che si pensi in futuro che i migliori avvocati siano quelli con i soci di capitali alle spalle, anche se ignoranti, svogliati, superficiali, stupidi.

E' questo che vogliamo?

Soprattutto, come possono essere usati i capitali in una società tra avvocati?

Probabilmente con i capitali l'avvocato farà investimenti di immagine, ingrandirà i locali, organizzerà feste, incontri, dibattiti, assumerà personale, si circonda di giovani studenti di giurisprudenza e di vogliosi praticanti e collaboratori da mostrare ad ogni incontro, investirà in pubblicità, cercando così di ottimizzare i risultati che i capitali possono consentire.

Con l'aiuto dei capitali, chissà, qualche avvocato riuscirà addirittura, dopo tanti sforzi, a coronare il sogno della sua vita, che è quello di ottenere il c.d. certificato di qualità: un austero documento cartaceo che dirà di lui che è velocissimo nel rispondere alla posta elettronica, oppure nel preparare gli atti giudiziari, e che ha lo studio sempre tutto ordinato.

Ecco, penso sia interesse non solo degli avvocati, ma di tutta la società e di tutti i cittadini che abbiano la necessità di servirsi di loro, che la classe forense non faccia questa fine.

Per questo, non avrei previsto per niente la possibilità di una "società tra avvocati", che non serve a migliorare i servizi forensi, ma solo a consentire alle grandi imprese di potersi creare propri studi legali, con avvocati sostanzialmente dipendenti.

Peraltro, il passaggio tra prestazione personale a prestazione resa in forma societaria, tende a spostare il compenso per l'attività di avvocato da compenso per la prestazione personale a utile di una società commerciale.

Ciò non può che far scadere il livello del servizio, perché formalizza la circostanza che il compenso per la prestazione, trasformato in utile, va ad un soggetto diverso da quello che ha reso la prestazione.

E quanto più v'è divario tra chi rende la prestazione professionale e chi guadagna su quella prestazione, tanto più sarà scadente il servizio reso.

Dunque, non sono, quanto meno a mio parere, da vedere positivamente le "società tra avvocati".

E sotto questo profilo, se una simile riforma era inevitabile per pretese provenienti dalla grande impresa e dalla grande finanza, sono senz'altro da condividere i limiti che la nuova legge ha assegnato al Governo per la stesura del decreto legislativo.

Ed anzi, personalmente, considero detti limiti la migliore pagina di tutta questa nuova legge, per quello che in questo periodo storico si poteva fare.

Detti limiti, peraltro, sono coerenti con i principi fissati negli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge, ove si precisa che deve essere garantita l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, che l'avvocato è un libero professionista che ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, che l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche, e che la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

Novità

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare la società tra avvocati nel rispetto della rilevanza costituzionale del diritto di difesa. Le società tra avvocati potranno essere fatte solo tra avvocati, ciascun avvocato potrà far parte di una sola società, la denominazione dovrà essere "società tra avvocati" la gestione della società non potrà essere estranea alla compagine sociale, l'incarico professionale, conferito alla società, andrà però eseguito secondo il principio della prestazione personale e svolto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari, la responsabilità della società non escluderà la responsabilità del singolo professionista che abbia eseguito la prestazione, la società sarà parimenti tenuta al rispetto del codice deontologico forense, i redditi della società tra avvocati andranno qualificati quali redditi di lavoro autonomo ai fini previdenziali, soprattutto l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituirà attività d'impresa e, conseguentemente, la società tra avvocati non sarà soggetta al fallimento.

Formazione continua

Dopo aver superato l'esame di Stato e aver proceduto all'iscrizione all'albo, le preoccupazioni dell'avvocato non sono terminate, poiché questi ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia (così l'art. 11, 1° comma della nuova legge).

Sembra pertanto, che la formazione continua soddisfi esigenze di tipo privato e financo pubblico: miglior esercizio della professione nell'interesse dei clienti, miglior servizio nell'interesse complessivo dell'amministrazione della giustizia.

Però, se la formazione continua svolge questa doppia funzione, non si comprendono le ragioni per le quali da detta formazione sono esclusi gli avvocati dopo i sessant'anni e gli avvocati iscritti all'albo dopo venticinque anni.

Senza altro l'anzianità di iscrizione, e soprattutto l'età avanzata, non garantiscono l'aggiornamento e la competenza professionale.

Si tratta di una forma di cortesia, riservata agli avvocati non più giovani.

Eguale non trovo un nesso di causalità, quanto meno pieno, tra formazione continua e partecipazione ad assemblee con funzioni legislative, poiché dubito che la partecipazione a dette assemblee possa equivalere all'aggiornamento in materie giuridiche di rilevanza forense.

Lo stesso può valere anche con riguardo ai professori universitari, perché certo un insegnamento universitario, necessariamente settoriale e spesso non collegato all'esercizio della professione (ad esempio un insegnamento di storia o filosofia del diritto), non vedo come possa giovare, se non in misura assai tenue, sull'aggiornamento della legislazione e degli orientamenti giurisprudenziali in materia forense.

Si tratta, di nuovo, di una cortesia riservata a soggetti che si vogliono escludere da questi meccanismi.

Il CNF, anche a seguito della nuova legge, continua a stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, con l'impegno, però, di superare "l'attuale sistema dei crediti formativi" (così l'art. 11, 3° comma).

Quindi, direi, il regolamento del CNF in tema di formazione continua resta in vigore; e solo è compito del CNF di provvedere ad una sua riformulazione per superare il sistema dei crediti formativi.

In che modo vada superato il sistema dei crediti formativi non è detto.

È un sistema che va superato, evidentemente perché fonte di criticità, ma non è dato l'indirizzo per il suo superamento.

Ritengo allora utile ripetere alcune osservazioni che già ho avuto modo di esternare al sistema dei crediti formativi che si è andato formando a seguito del regolamento del CNF del 13 luglio 2007.

Ovviamente, non sono in discussione i doveri dell'avvocato di aggiornamento e competenza; sono in discussione le modalità con i quali questo dovere è stato fino ad oggi attuato, controllato, ed eventualmente sanzionato.

E i punti critici che necessitano di una risposta sono:

- a) se il “credito formativo” sia effettivamente idoneo a dar prova della preparazione dell’iscritto, posto che esso non fornisce alcuna garanzia ne’ della qualità del corso, ne’ dell’efficacia di esso nei confronti dell’iscritto;
- b) se sia logico prevedere che l’assolvimento dei doveri di aggiornamento e competenza professionale si abbiano solo con la partecipazione ad eventi formativi, con esclusione di ogni diversa indagine, soprattutto circa il concreto lavoro professionale svolto nel triennio dall’avvocato;
- c) infine, se sia logico e/o coerente che l’accreditamento dei corsi, convegni e giornate di studio avvenga con criteri del tutto generici, quali quelli di cui all’art. 3 del regolamento del CNF 13 luglio 2007.

Ciò premesso, io credo che non sia corretto far dipendere solo dalla partecipazione ai corsi il livello di formazione e aggiornamento di un avvocato, e credo, così come di recente è stato fatto per la verifica di professionalità dei magistrati, che il primo indice di riferimento dovrebbe essere individuato negli atti e nell’attività concretamente svolta dal professionista.

Con riferimento alla magistratura l’art. 11 del d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160 prevede che i giudici debbano sottostare ad una verifica di professionalità ogni quattro anni.

Il magistrato redige una relazione sul lavoro svolto, nella quale inserisce copia degli atti e dei provvedimenti che ritiene di sottoporre ad esame, le statistiche del lavoro con la comparazione con quelle degli altri magistrati, l’indicazione degli incarichi, il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi dell’ufficio, infine ogni altra informazione utile.

Sulla base di questa relazione, e assunte liberamente altre informazioni, il Consiglio giudiziario esprime un parere, che trasmette al CSM e all’interessato.

Infine il CSM, sulla base di tutti questi elementi, e di altri che ritenesse di dover assumere, esprime il giudizio di professionalità, che resta inserito nel fascicolo personale del magistrato.

Qualcosa di analogo si può prevedere anche per gli avvocati, e in questo senso potrebbe muoversi il CNF nella composizione del nuovo regolamento ai sensi dell’art. 11 della nuova legge..

Anche l’avvocato, come il magistrato, potrebbe redigere ogni tre anni, in autocertificazione (e salvi eventuali accertamenti della verità dei fatti) una relazione sulla attività professionale svolta, indicando (seppur nel rispetto della riservatezza dei dati) gli incarichi ricevuti e gli atti predisposti, nonché ogni altra attività posta in essere nell’esercizio della professione; e solo successivamente, e se del caso, indicare anche la partecipazione a convegni.

I CdO dovrebbero, anche con indagine svolta a campione, verificare il rispetto dell’aggiornamento professionale entro questi limiti, tenendo conto, di nuovo, e in primo luogo, del lavoro svolto, degli atti redatti, e dei pareri rilasciati, ovvero della vita concreta dell’avvocato, e solo successivamente tenendo conto della partecipazione ad eventi formativi o ad altre occasioni di studio.

Ed inoltre probabilmente non è corretto che i corsi di formazione siano tutti interamente organizzati attraverso il sistema dell’accreditamento dai CdO o da strutture da questo dipendenti.

Se, infatti, da una parte l’accreditamento è da considerare procedura utile al fine di garantire la qualità degli eventi formativi ed evitare che privati e/o società commerciali possano per fini di lucro rilasciare attestazioni a seguito di corsi o convegni non qualificati, dall’altra, proprio per ciò,

l'accreditamento potrebbe essere rilasciato da apposite (istituende) commissioni formate da persone di indiscutibile preparazione scientifica e indubbia notorietà, seppur scelte dai CdO, e ciò, direi, per le seguenti ragioni: - in primo luogo perché deve essere assicurata la più ampia concorrenza e la più ampia pluralità di proposte formative; - in secondo luogo perché i membri dei CdO non necessariamente hanno competenza per organizzare eventi formativi e/o per giudicare sulla qualità degli eventi; - ed inoltre, i membri dei CdO potrebbero addirittura trovarsi in alcuni casi, e con riferimento a taluni colleghi, in una situazione, se non proprio di incompatibilità, quanto meno di rivalità, con ogni disfunzione che ciò può comportare.

In sintesi, credo che il nuovo regolamento dovrebbe muoversi all'interno di queste linee guida:

- 1) gli eventi formativi costituiscono solo un aspetto con il quale valutare l'aggiornamento e la professionalità degli avvocati, e al contrario momento principale di detta valutazione è il lavoro svolto e gli atti redatti nell'esercizio della professione;
- 2) le procedure di accreditamento vengono affidate ad apposite commissioni, le quali, selezionate secondo criteri da definire, assicurano maggiore competenza scientifica rispetto ai CdO;
- 3) le commissioni non sono composte solo da avvocati, e gli organizzatori o co-organizzatori di eventi formativi, nonché i relatori di convegni, tendenzialmente sono soggetti iscritti in una circoscrizione diversa da quella nella quale si svolge l'evento formativo, e ciò al fine di evitare conflitti di interesse, o comunque al fine di evitare che la gestione della formazione possa essere sorretta (principalmente) da interessi di immagine e di visibilità.

Novità

Sono esentati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati sospesi perché titolari di una carica pubblica di particolare rilievo di cui all'art. 20, 1° comma, gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative e del parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

Specializzazioni

Con l'art. 9 della nuova legge professionale si dà riconoscimento e disciplina alle specializzazioni, tema oggetto di grande dibattito degli anni precedenti.

La legge prevede che è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del CNF.

Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui sopra, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

L'attribuzione del titolo di specialista spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali porre in essere le valutazioni.

Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

Gli avvocati docenti universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Dal tenore dell'art. 9 della nuova legge va da sé che il fenomeno non avrà concreta attuazione se non dopo l'emanazione del relativo regolamento da parte del Ministero della giustizia.

La specializzazione a cui si è giunti con l'approvazione di detta norma, tuttavia, è sensibilmente diversa da quella che fu immaginata due anni fa dal CNF, e conviene forse sottolinearne le differenze ripercorrendone le tappe.

In data 24 settembre 2010 il CNF, infatti, approvava il regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.

La legge professionale non conosceva affatto questo fenomeno, che in quel momento storico si trovava disciplinato solo nell'art. 8 del d.d.l. di riforma della professione forense.

Il CNF, che era ben consapevole di quell'articolo 8 per averlo scritto e deliberato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009, pensò tuttavia di muoversi a prescindere dalla approvazione della legge di riforma della professione, e in data 25 giugno 2010 votava una bozza di "Regolamento sulle specializzazioni forensi", che poi inviava all'esame dei presidenti degli Ordini e delle associazioni di avvocati.

Ricevute le osservazioni degli Ordini e delle associazioni, e svolti alcuni incontri, il CNF approvava il regolamento del 24 settembre 2010, avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.

Questo regolamento, emanato dal CNF in assenza di ogni potere normativo e/o regolamentare sugli avvocati, fu impugnato in sede amministrativa, e il TAR Lazio, con la sentenza 9 giugno 2011 n. 5151, dichiarò detto regolamento nullo e di nessun effetto.

Se oggi si confronta quel testo con quello attuale dell'art. 9 si notano talune differenze:

a) in primo luogo nel vecchio sistema tutto era incentrato sul CNF, che emanava il regolamento di attuazione, organizzava le scuole, nominava le commissioni, rilasciava i diplomi, revocava i titoli e poneva al fenomeno ogni altra vigilanza. Oggi non è più così poiché il regolamento di attuazione è espressione del Ministero della giustizia e non più del CNF.

b) I percorsi formativi sono oggi organizzati presso le facoltà di giurisprudenza e non da scuole riconosciute dal CNF e organizzate dagli ordini e dalle associazioni professionali.

c) Il titolo di specialista è rilasciato non solo al termine di detti corsi ma anche è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno otto anni e dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

d) Tutti gli avvocati hanno accesso ai percorsi formativi per il titolo di specialista, ed è così venuto meno il requisito di sei anni di anzianità, ne' il nuovo testo di legge fa più riferimento all'assenza, nei tre anni precedenti, di sanzioni disciplinari definitive conseguenti ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

e) Per quanto infine l'attribuzione del titolo di specialista spetti al CNF, le modalità di esame al termine dei corsi e la nomina delle commissioni per gli esami a fine dei corsi formativi sono rimandate a regolamento del Ministero della Giustizia e non più nel potere del CNF.

Al di là di queste differenze, che dire sulle specializzazioni?

Le specializzazioni sono state fortemente volute dalle camere penali e da altre associazioni forensi dette, appunto, specialistiche.

Chi vuole le specializzazioni ovviamente afferma che ciò corrisponde all'interesse dei cittadini, che devono potersi rivolgere ad avvocati preparati e competenti in certi settori, sapendoli riconoscere anche attraverso l'uso di titoli.

Da altra parte, però, non può essere negato che sono in gioco anche interessi di mercato e di potere.

Il desiderio per di più inconfessato delle associazioni forensi specialistiche è quello di arrivare agli albi separati, in modo che solo certi avvocati specializzati iscritti in un certo albo possano esercitare, ad esempio, in ambito penale, oppure della famiglia, oppure in materia tributaria, o del lavoro, ecc.....

Ed inoltre è ovvio che l'organizzazione dei corsi e della formazione costituisce per le associazioni forensi e gli apparati tutti dell'avvocatura anche l'esercizio di un potere, in punto di prestigio e visibilità.

Personalmente, ritengo che partecipare ad un corso formativo, ancorché biennale, organizzato dalle università, non si sa in qual modo e/o con quali docenti (si sa solo senza maggiori oneri per lo Stato) non sia affatto sufficiente a trasformare un avvocato da generico a specialista.

Dopo quel corso, probabilmente, l'avvocato che vi abbia partecipato avrà qualche informazione in più; ma certo con quelle maggiori informazioni non si trasformerà in avvocato esperto nel settore in cui il corso si è articolato.

Credo, anzi, che la disciplina del titolo di specialista possa addirittura creare confusione, perché attesta come specialisti avvocati che hanno solo partecipato ad un corso!

E credo si creerà una divisione tra gli avvocati: i giovani, che non avendo altro modo per vendersi sul mercato, andranno alla ricerca di questi titoli, pagando corsi e sottoponendosi a questi percorsi formativi; e gli avvocati anziani e/o di esperienza, che snobberanno questi titoli, che considereranno quasi ridicoli ai cospetti dei loro clienti.

Si pensi ad esempio, ad un maturo ordinario di diritto commerciale che da 30 anni, sempre ad esempio, operi nelle procedure fallimentari.

Che fa?

Scriva nella carta intestata che è specializzato in diritto commerciale o nelle procedure concorsuali al pari di chi abbia frequentato un corso biennale?

Come potranno essere indicate queste differenze?

Come le può percepire il cittadino?

Questo credo sia il punto.

Ferma la necessità di avvocati competenti, che assumano incarichi solo in settori nei quali siano in grado di patrocinare, il sistema dei titoli di specializzazione, in assenza di riserva di attività professionale ex art. 9.7° comma, lo trovo per certi versi addirittura fuorviante e ingannevole per gli stessi giovani.

Questi, infatti, per stare al passo degli altri, si vedranno in qualche modo (quasi) costretti ad accedere a percorsi formativi per ottenere una specializzazione, con relativa perdita di tempo e denaro.

Dal punto di vista del cittadino, inviterei a diffidare di detti titoli, poiché non è affatto detto che, in concreto, chi abbia il titolo di specialista, sia effettivamente da considerare quale avvocato esperto, abile e soprattutto di esperienza in quel settore.

O si arriva ad una specializzazione simile a quella che nella medicina contrappone la cardiologia alla ginecologia oppure all'urologia, ecc.....oppure credo che le specializzazioni siano fenomeni tutti interni alla avvocatura, di poca ricaduta per i cittadini, se non addirittura di rischio di equivoci.

Novità

- a) Nel vecchio sistema il CNF emanava il regolamento di attuazione, mentre oggi questo è espressione del Ministero della giustizia.
- b) I percorsi formativi sono oggi organizzati presso le facoltà di giurisprudenza e non da scuole organizzate dagli ordini e dalle associazioni professionali e riconosciute dal CNF.
- c) Il titolo di specialista è rilasciato non solo al termine di detti corsi ma anche è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno otto anni e dimostrino di avere

esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

d) Tutti gli avvocati hanno accesso ai percorsi formativi per il titolo di specialista, ed è così venuto meno il requisito di sei anni di anzianità, ne' il nuovo testo di legge fa più riferimento all'assenza, nei tre anni precedenti, di sanzioni disciplinari definitive conseguenti ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.

e) Per quanto infine l'attribuzione del titolo di specialista spetti al CNF, le modalità di esame al termine dei corsi e la nomina delle commissioni per gli esami a fine dei corsi formativi sono rimandate a regolamento del Ministero della Giustizia e non più nel potere del CNF.

Pubblicità

In punto di pubblicità direi che l'art. 10 abbia recepito e sintetizzato quanto già si trova nell'art. 17 e 17 *bis* del codice deontologico forense.

Direi, così, che le norme del codice deontologico non vengono meno con l'approvazione dell'art.10, anche perché non scorgo divergenze tra le nuove norme e quelle già presenti nel codice deontologico, ma solo queste ultime costituiscono integrazione dei principi contenuti nella legge.

Cosicché, direi, in punto di informazione pubblicitaria (come si dice) gli avvocati saranno tenuti all'osservanza di entrambi i testi.

L'art. 10 dispone che è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

L'avvocato, poi, non potrà rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione dovrà rispettare la dignità e il decoro della professione; mentre nei rapporti con la stampa, l'avvocato sarà tenuto al rispetto dei principi fissati nell'art. 18 del codice deontologico forense.

In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Mi sembrano regole di buon senso, sulle quali non v'è molto da aggiungere.

Compensi

L'art. 13 della nuova legge disciplina il compenso che spetta all'avvocato per la propria prestazione professionale, e fissa regole di buon senso, in gran parte rielaborando punti già fatti propri da precedenti interventi normativi.

Possiamo dire che le regole che presiedono i compensi sono oggi le seguenti:

- a) il compenso spettante all'avvocato è di regola pattuito al momento dell'incarico, senza però che questo costituisca dovere per alcuno;
- b) la pattuizione del compenso è libera, e l'incarico può essere svolto anche a titolo gratuito;
- c) l'avvocato deve indicare al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione in forma scritta se questi la richiede, e deve in ogni caso rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico;
- d) in assenza di accordi o di mancata determinazione consensuale, all'avvocato è dovuto per l'opera professionale il compenso per come quantificato con i parametri emanati dal Ministero della giustizia;
- e) all'avvocato, oltre il compenso e il rimborso di tutte le spese sostenute, è dovuta una somma per il rimborso delle spese forfettarie;
- f) in mancanza di accordo, clienti e avvocati possono rivolgersi ai consigli degli ordini per un tentativo di conciliazione o per il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Vediamo separatamente questi momenti.

aa) Circa la pattuizione del compenso la nuova legge pone fine alla discussione sull'obbligatorietà o meno di essa al momento del conferimento dell'incarico, escludendola.

Si tratta di un passo indietro rispetto alla disciplina dell'art. 9, 4° comma del d.l. 24 gennaio 2012 e rispetto al testo di cui all'art. 3, comma 5 lettera d) del d.l. 138/2011; e mi sembra un passo indietro assolutamente condivisibile.

Ed infatti, mentre quelle disposizioni prevedevano l'obbligo di pattuire per iscritto il compenso al momento del conferimento dell'incarico, questo obbligo non sussiste più, ed è bene sottolineare questo aspetto, poiché era del tutto contrario allo spirito dell'attività forense che l'avvocato, al primo incontro, se non espressamente richiesto dal cliente, dovesse trattare dei problemi relativi ai suoi compensi e non dei problemi che il cliente gli pone con il conferimento dell'incarico.

Dunque, l'avvocato non è tenuto a concordare previamente l'ammontare del suo compenso con il cliente al momento dell'incarico, stante anche le difficoltà di una simile determinazione rispetto ad

attività che non possono prevedersi con rigore nella prospettiva dinamica del processo; l'avvocato può pattuire con il cliente il compenso, ma se non lo fa, *nulla quaestio*, il comportamento non è illecito né rileva ai fini deontologici, semplicemente all'avvocato saranno dovute per l'attività svolte le somme indicate dai parametri ministeriali a riferimento.

bb) Il decreto c.d. Bersani del 4 luglio 2006 n. 223 aveva già soppresso l'inderogabilità dei minimi di tariffa, e quindi di fatto aveva già liberalizzato il mercato dei compensi.

Oggi questa libertà è confermata, fino a prevedere che l'attività può essere svolta gratuitamente.

Chissà cosa penserà l'agenzia delle entrate di questa possibilità.

Credo pertanto che la gratuità della prestazione sarà possibile solo ove ragioni sociali (ad esempio un avvocato che assiste un ente morale per ragioni non economiche) o personali (ad esempio un avvocato che assiste un figlio o il coniuge) giustifichino una simile scelta.

Altrimenti resta il principio deontologico di cui all'art. 45 del codice deontologico, che rinvia all'art. 2233 c.c. in base al quale "la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"; e soprattutto resta la regola fiscale della presunzione di onerosità dell'attività lavorativa.

La pattuizione del compenso ha natura negoziale, e pertanto, in assenza di limiti da parte della legge, è rimessa alla volontà delle parti e al principio di autonomia privata.

Si potrà, così, liberamente, far riferimento ad un criterio "modulare", con l'indicazione delle singole voci di costo per attività, sullo schema delle vecchie notule; si potrà far riferimento ad un criterio "orario", basato sul tempo che la prestazione professionale richiede; si potrà far riferimento ad un criterio "forfettario", ovvero ad un importo complessivo per ogni fase del processo; si potrà ancora far riferimento ad una misura "percentuale" da rilevare in base ai risultati conseguiti; si potrà far riferimento ad un sistema "misto", che tenga in considerazione più di uno dei criteri sopra visti; ed infine si potrà, puramente e semplicemente, far riferimento ai parametri ministeriali, visto che la nuova formula, contrariamente al primo testo del 4° comma dell'art. 9 del d.l. 1/2012 che vietava quel riferimento con riguardo alle microimprese ed ai consumatori, espressamente oggi dispone che detti parametri si applicano quando "il compenso non sia stato determinato".

Unica scelta ambigua è stata fatta sul d.c. patto di quota lite, atteso che si continua a non capire se questo sia ammesso oppure vietato.

In particolare il 4° comma dell'art. 13 riporta il contenuto dell'art.1261 c.c. e recita che "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".

Sotto questo profilo direi che il patto di quota lite è vietato.

Ma il 3° comma dell'art. 13 dispone che la pattuizione del compenso può essere determinata anche "a percentuale sul valore dell'affare".

E, invece, sotto questo profilo, il patto di quota lite sembra ammissibile.

Ora, io credo che, in tutte le controversie aventi ad oggetto beni fungibili, come in tutte le controversie che hanno ad oggetto somme di denaro, la percentuale sull'affare non si distingue dal

ricevere “in tutto o in parte una quota del bene litigioso”, perché se la prestazione è fungibile (e questo succede nella stragrande maggioranza delle controversie) fissare una percentuale sulla materia controversia, oppure convenire di ricevere una quota del bene litigioso è la stessa cosa.

Dunque *quid iuris*?

Io credo che il legislatore doveva essere più chiaro.

La mia personale opinione è comunque che, stante l'art. 1261 c.c. e il 4° comma dell'art. 13, i patti di quota lite siano vietati, anche perché è da evitare che l'avvocato abbia un interesse personale all'esito della controversia e sia coinvolto come parte, seppur indiretta, nel processo.

cc) L'avvocato deve, al contrario, solo indicare al cliente, al momento del conferimento dell'incarico, la prevedibile misura del costo della prestazione, se questi la richiede, in forma scritta.

Il preventivo non può che essere “di massima” in quanto il professionista non può prevedere lo svolgimento della vicenda (sia stragiudiziale che processuale) ed il contegno delle altre parti.

Ed infatti correttamente oggi l'art. 13, 5° comma fa riferimento alla sola “prevedibile misura del costo della prestazione”, poiché, infatti, soprattutto per l'attività giudiziale contenziosa, è impossibile andare oltre una semplice previsione.

Da sottolineare però che la forma scritta dei preventivi consentirà un gioco al ribasso.

Ed infatti i clienti potranno rivolgersi ad un avvocato e chiedere un preventivo scritto per una determinata attività professionale.

Dopo di che il cliente, con quel preventivo, si potrà rivolgere ad un altro legale, e chiedere la medesima attività professionale ad un costo inferiore a quello indicato nel preventivo mostrato, affermando, appunto, che l'incarico sarà dato al professionista che chiederà di meno.

Questo meccanismo potrebbe continuare con la stesura scritta di un secondo preventivo, inferiore al primo, con il quale di nuovo il cliente si rivolgerà ad un terzo legale, chiedendo ancora una riduzione dei costi, e così di seguito.

Credo che un meccanismo di questo genere, purtroppo introdotto prima dal 4° comma dell'art. 9 del d.l. 1/2012 e oggi confermato dalla norma a commento, sia, nei limiti del possibile, da evitare, perché certamente non gioverà né al decoro e alla dignità della professione, né alla qualità della prestazione professionale.

Ancora, l'avvocato deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Si tratta di precetto affatto nuovo per gli avvocati in quanto qualcosa di analogo era ed è già previsto dall'art. 40 del codice deontologico, il quale, rubricato “obbligo di informazione” prevede che “l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili”, ed “è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo”.

Ed una simile previsione era già contenuta nell'art. 3, comma 5, lettera d) del d.l. 138/2011 per il quale "Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico", e poi ancora, in forma del tutto analoga, nel già art. 9, 4° comma del d.l. 1/2012.

Da rilevare che il fatto che un tale incombente sia previsto per l'avvocato nel codice deontologico ha più significato della circostanza che il medesimo incombente sia previsto nella legge, poiché la legge non fissa conseguenze per l'inadempimento, mentre che tale adempimento sia prescritto dall'art. 40 del codice deontologico rassicura sul fatto che il suo inadempimento, come ogni inadempimento alle prescrizioni del codice deontologico, comporta per l'avvocato la commissione di un illecito disciplinare.

Si tratta, tuttavia, di una regola che ogni buon avvocato ha sempre rispettato, poiché è ovvio che i primi chiarimenti che un avvocato deve rendere al cliente concernono non solo e non tanto la complessità dell'incarico, ma anche se vi sono soluzioni alternative alla lite, quali sono i nodi problematici della lite da un punto di vista della ricostruzione e prova del fatto, quali sono, e se vi sono, i dubbi in diritto, sostanziali e processuali, che la lite potrebbe avere, e soprattutto quali sono gli inconvenienti della lite sotto il profilo della possibile durata e dei costi, ed inoltre, se trattasi del recupero di una somma di denaro, quali sono i rischi di un successo processuale che potrebbe non comportare alcun risultato pratico se il debitore è nullatenente, o ha beni insufficienti alla soddisfazione del credito.

Sotto il profilo della durata e dei costi del processo, l'avvocato dovrà più precisamente spiegare al cliente lo svolgimento di massima del giudizio, quali sono gli atti da redigere (ad esempio, nel processo ordinario di cognizione, atto introduttivo, memorie *ex art. 183 c.p.c.*, comparse conclusionali e di replica ecc.....), le spese per ogni atto, ed anche i costi sotto il profilo del contributo unificato e altri tributi giudiziari.

E' ovvio, però, che tutto questo non potrà che essere indicato in modo sommario e meramente indicativo, in forza anche dell'esperienza che l'avvocato ha, poiché è assai difficile prevedere fin dall'inizio tutto quello che può succedere nell'intraprendere una lite.

Ed inoltre l'onore di informazione a mio parere è proporzionato altresì alla competenza tecnica del cliente: tanto più il cliente non ha conoscenze particolari del processo (ad esempio un semplice consumatore) tanto più ha diritto ad un'informazione puntuale e precisa; ed, al contrario, tanto più il cliente ha conoscenza dei meccanismi processuali (ad esempio una banca) tanto meno incombe sull'avvocato informativa di fatti che il cliente ha (probabilmente) già ben valutato, anche per propria esperienza.

Ne' la legge ne' il codice deontologico prevedono che detta informativa debba essere data per iscritto, e, basandosi il rapporto tra cliente e l'avvocato su fiducia personale e reciproca, direi che la forma scritta non è necessaria.

E tuttavia, anche al fine di evitare possibili contestazioni su questo punto, e anche considerando che la forma scritta potrebbe essere assolta anche solo con l'invio di una e mail, è forse consigliabile che l'avvocato precisi le difficoltà della lite e la sua possibile durata anche con una e mail, che eviti in futuro dubbi sull'adempimento da parte del professionista di questo suo dovere.

Parimenti, né la legge né il codice deontologico precisano quando l'avvocato debba adempiere a questo incombente, e quindi quando debba fornire dette informazioni al cliente.

E tuttavia par non solo preferibile, ma anche del tutto evidente, che tale informativa debba essere data al momento del conferimento dell'incarico, e debba essere rinnovata in ogni momento dell'incarico di fronte a novità non precedentemente considerate o previste.

dd) Finalmente, poi, si riconosce espressamente quanto era già implicito, ovvero che all'avvocato, in assenza di accordo con il cliente, è dovuto il compenso nella misura di cui ai parametri ministeriali.

Ribadisco pertanto che i parametri, che di fatto sostituiscono le vecchie tariffe, si applicheranno in due diversi casi: a) in tutte le controversie nelle quali il giudice debba liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza e nel rispetto delle regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.; b) e in tutte le ipotesi nelle quali l'avvocato debba riscuotere una parcella da un cliente in assenza di preventivi accordi, anche in forma contenziosa, quando uno dei due ne chieda l'accertamento con il rito sommario ex art. 14 d. lgs. 150/2011, oppure in altro modo.

ee) Prima l'art. 9 del d.l. 1/2012 e dopo il DM 140/2012, avevano escluso che all'avvocato fossero dovuti, oltre al rimborso delle anticipazioni esenti e gli onorari (oggi compensi) per l'opera professionale prestata, anche un rimborso forfettario per le spese generali che ogni incarico comporta (telefono, posta, viaggi, ecc.....), e che viceversa erano previste nelle vecchie tariffe.

La nuova legge professionale le reintroduce con il comma 10 dell'art. 13, seppur per l'operatività di tale reintroduzione si dovrà aspettare il decreto attuativo di cui al comma 6, che ne deve quantificare la misura.

ff) La nuova legge forense chiarisce un aspetto che era rimasto incerto a seguito dell'art. 9 del d.l. 1/2012, riaffermando che, in mancanza di accordo, clienti e avvocati possono rivolgersi ai CdO per un tentativo di conciliazione o per il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

A parere di molti, già il testo dell'art. 9 del d.l.1/2012 consentiva di ritenere ancora vigente l'art. 636 c.p.c. e la possibilità per i CdO di provvedere alla c.d. tassazione delle notule, o, se si vuole, con diverso linguaggio, all'opinamento delle note spese ai fini dell'ingiunzione di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c.

Ed infatti la funzione dei CdO di provvedere alla tassazione delle notule si trovava nell'art. 14, lettera d) della legge professionale r.d.l. 1578/1933, che non faceva riferimento alle tariffe, ma solo si limitava a statuire che i consigli “danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso previsto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”, e parimenti non fa riferimento alle tariffe l'art. 636 c.p.c. per il quale “Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

Non sussistevano quindi ragioni formali per ritenere che tali disposizioni non fossero più in vigore con l'art. 9 d.l. 1/2012.

Ne', d'altronde, vi erano ragioni dovute alla *ratio* della riforma, che aveva inteso liberalizzare il mercato, ed assegnare la determinazione degli onorari per l'opera prestata al Ministero della giustizia invece che al CNF, ma non già aveva voluto anche cancellare una forma di tutela esistente per il recupero delle somme dovute.

Ovviamente in questi casi, e sempre in assenza di convenzione sul compenso tra le parti, le somme andavano quantificate in base ai "parametri" ministeriali e non più con riguardo alle tariffe, ma il meccanismo rimaneva il medesimo: l'avvocato redigeva una nota spese in base ai parametri e chiedeva la tassazione al consiglio dell'ordine; il consiglio provvedeva al rilascio del parere di congruità, e questa documentazione restava idonea, come in passato, e ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c., per ottenere una ingiunzione di pagamento.

Si mutava il termine "tassazione" in quello di "opinamento", così come si tramutava il termine "tariffa" con quello di "parametro".

Ma la sostanza non cambiava.

E questa sostanza è stata ora ribadita dal 10° comma dell'art. 13 per il quale "in mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata".

E ciò, evidentemente, per consentire all'avvocato di ottenere ingiunzione di pagamento ai sensi degli artt. 633 e 636 c.p.c., in coerenza anche con la disposizione di cui all'art. 2233 c.c. che, sempre in vigore, afferma che il giudice possa basarsi sul parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene per provvedere alla liquidazione del compenso.

Unica differenza rispetto al passato sembra essere questa: mentre precedentemente l'avvocato poteva solo chiedere al CdO di appartenenza la tassazione della notula, oggi sembra che questa possibilità, che prende il nome di "parere sulla congruità della pretesa" possa invece darsi solo dopo aver chiesto, senza esito, un tentativo di conciliazione.

Novità

- a) Il compenso spettante all'avvocato è di regola pattuito al momento dell'incarico, senza però che questo costituisca dovere per alcuno.
- b) La pattuizione del compenso è libera, e l'incarico può essere svolto anche a titolo gratuito.
- c) L'avvocato deve indicare al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione in forma scritta se questi la richiede, e deve in ogni caso rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico.
- d) In assenza di accordi o di mancata determinazione consensuale, all'avvocato è dovuto per l'opera professionale il compenso per come quantificato con i parametri emanati dal Ministero della giustizia.
- e) All'avvocato, oltre il compenso e il rimborso di tutte le spese sostenute, è dovuta una somma per il rimborso delle spese forfettarie.

f) In mancanza di accordo, clienti e avvocati possono rivolgersi ai consigli degli ordini per un tentativo di conciliazione o per il rilascio di un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Ordini professionali circondariali

Il titolo III della legge, artt. 24 e ss., è dedicato agli “organi e funzione degli ordini forensi”.

Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

L'art. 26 individua gli organi circondariali, che sono l'assemblea di tutti gli iscritti, il consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.

Gli articoli successivi disciplinano nel dettaglio la nomina e le funzioni di detti organi, in parte senza introdurre novità di particolare rilievo rispetto alla normativa precedente.

L'assemblea è costituita da tutti gli avvocati; è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consultivo, e può esprimere pareri sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio.

Soprattutto nomina i membri del consiglio secondo il disposto dell'art. 28.

Qui una novità si ha sui componenti del consiglio dell'ordine, che oggi vanno da un minimo di cinque membri, per gli ordini fino a cento iscritti, fino ad un massimo di venticinque membri, per gli ordini oltre i cinquemila iscritti.

Si tratta di un rafforzamento dei componenti degli ordini più grandi, necessario per far fronte a tutte le necessità di ordini di tali dimensioni.

I componenti del consiglio sono eletti da tutti gli iscritti con voto segreto, con un regolamento che assicuri l'equilibrio tra i generi.

Questa è una ulteriore novità della legge.

Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti e la disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.

Ulteriore novità è che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

Come debbano funzionare queste novità non è chiaro, ne' comprendo le ragioni per le quali gli elettori debbano esprimere preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere.

Quanto al genere, mi sembra di difficile applicazione, e peraltro è una novità che può contrastare con il diritto di ogni elettore a scegliere liberamente i consiglieri che preferisce.

Ne' comprendo come un genere debba necessariamente ottenere un terzo di rappresentanti, se nessuno di quel genere riesce ad ottenere voti sufficienti.

Certamente credo debba escludersi la formazione di liste separate, da votare separatamente, tra avvocati uomini ed avvocati donne.

Se si esclude ciò, mi sembra che l'idea di assicurare un terzo dei rappresentati ad un certo genere sia più un programma di massima che un fatto concreto necessariamente da rispettare, perché ogni tassativo rispetto di ciò potrebbe porsi in contrasto con il diritto di ogni avvocato di candidarsi e ad ogni elettore di scegliere liberamente i candidati da mandare in consiglio. Ne' credo che possa ammettersi che, per ragioni di genere, vado eletto un candidato che ha ottenuto meno voti di altro candidato, che in questo caso verrebbe escluso perché appartenente al genere che ha già la maggioranza in consiglio.

Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Nuova è anche la disposizione secondo la quale "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati e la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato".

Questa novità è accettabile solo se si considera che il consiglio dura attualmente in carica quattro anni, e non più solo due; quindi due mandati equivalgono a otto anni in consiglio.

Otto anni possono essere forse un periodo equilibrato, tra necessità di ricambio e necessità di avere in consiglio avvocati preparati e con una certa esperienza.

Ovviamente questa novità non può che operare per i prossimi consigli, cosicché chi è già stato consigliere per più consiliazioni vigenti la passata legislazione, può nuovamente candidarsi al consiglio per altri due mandati in base al nuovo art.28, 7° comma.

I compiti del consiglio sono indicati nell'art. 29, che nella sostanza non presenta particolari novità rispetto alle molte competenze già riconosciute ai consigli degli ordini da recenti leggi.

Ed anzi, con questa riforma il consiglio perde la competenza principale, che era quella disciplinare, oggi assegnata ai nuovi "Consigli distrettuali di disciplina", con l'incompatibilità di cui all'art. 28, 10° comma tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di consigliere di disciplina.

Si segnala che il consiglio dell'ordine, oggi espressamente, vigila sulla corretta applicazione nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

Si tratta di un nuovo compito importante, che correttamente coinvolge anche gli avvocati nella vigilanza del funzionamento degli uffici giudiziari e/o dell'amministrazione della giustizia; ed è auspicabile che tutti i consigli degli ordini esercitino in concreto, con buona organizzazione, e con competenza questa funzione.

L'art. 30 disciplina lo "sportello del cittadino" recitando che "ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello".

Ma in questo caso si tratta solo parzialmente di una novità, visto che uno sportello di informazione presso i consigli degli ordini era già stato creato dall'art. 20 della legge 29 marzo 2001 n. 134 (oggi art. 87 t.u. in materia di spese di giustizia).

Il campo di operatività è però oggi più ampio.

Necessario è che il regolamento del CNF garantisca che lo sportello venga utilizzato con ampia rotazione, e con assoluto divieto di condizionare o indirizzare il mercato delle prestazioni professionali, e anzi si dovrebbe prevedere che un simile comportamento costituisca espressa infrazione ai doveri deontologici.

Il rischio, poi, è che molti cittadini si rivolgano allo sportello per sapere se i consigli ricevuti da avvocati siano corretti o meno; e credo non debba essere questa la funzione dello sportello, che tenderebbe altrimenti ad alterare, se non ad inasprire oltremisura, i rapporti tra colleghi.

Novità

a) Il numero dei componenti del consiglio dell'ordine sono mutati, e oggi vanno da un minimo di cinque membri per gli ordini fino a cento iscritti, fino ad un massimo di venticinque membri per gli ordini oltre i cinquemila iscritti.

b) I componenti devono essere eletti in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi, e il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.

- c) Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, ma la disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.
- d) I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati e la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguali agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
- e) Il consiglio dura attualmente in carica quattro anni, e non più due.
- f) E' istituito presso i consigli degli ordini lo sportello del cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Consiglio nazionale forense

La disciplina del consiglio nazionale forense è dettata dagli artt. 34 e ss. in special modo; ma moltissime sono le altre disposizioni che, indirettamente, trattano e/o attribuiscono poteri regolamentari e/o di vigilanza al CNF.

Il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica quattro anni, e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio dei generi.

Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

Il CNF è composto da avvocati iscritti nell'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente, se pari o superiore a diecimila elegge due componenti.

A ciascun consiglio spettano uno o più voti a seconda degli iscritti, e secondo le modalità previste dall'art. 34, 4° comma.

Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali, esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

Le udienze del CNF sono pubbliche.

Avverso le decisioni del CNF è ammesso ricorso per cassazione dinanzi alle sezioni unite entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Si tratta della conferma del sistema previgente, che, almeno su questo ultimo punto, poteva modificarsi.

In particolare si poteva portare a 60 giorni il termine del ricorso, per uniformarlo alla regola generale del c.p.c., e si trattava di considerare il ricorso per cassazione nei punti di cui all'art. 360 c.p.c. evitando ipotesi di ricorso che si addicono all'impugnativa di atti amministrativi, e non di provvedimenti normalmente giurisdizionali quali quelli che pronuncia il CNF.

I poteri del CNF sono indicati nell'art. 35, rubricati in "compiti e prerogative", in un vasto elenco che non aggiunge però molto ai poteri dei quali il CNF era già investito.

In particolare "ha la rappresentanza istituzione dell'avvocatura a livello nazione e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti", "adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento", "esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli artt. da 59 a 65", "emana ed aggiorna periodicamente il codice deontologico forense, curandone la pubblicazione", "promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell'accesso alla stessa", "provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 40 per i rapporti con le università", "esprime pareri in merito alla previdenza forense", "adotta il regolamento in materia di specializzazione", "propone ogni due anni al Ministro della Giustizia i parametri di cui all'articolo 13", ecc.....

Ma, oltre alle funzioni elencate nell'art. 35, ve ne sono altre variamente sparse in tutta la nuova legge, relative a tutti (o quasi tutti) gli aspetti della professione di avvocato.

Le norme che attribuiscono nuovi compiti (*rectius*: nuovi poteri) al CNF sono assai numerose: si spazia dal tema della specializzazione e della possibilità per l'avvocato di ottenere il titolo di specialista, visto che il CNF esprime parere per il regolamento attuativo del Ministero della giustizia e gli spetta in via esclusiva l'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi (art. 9); alla formazione continua, che si assolve con modalità e condizioni fissate dal CNF (art. 11); alle tariffe professionali, che sono proposte dal CNF (art. 13); all'esercizio effettivo e continuativo della professione e alla revisione degli albi, che si danno sotto la vigilanza del CNF, anche con la nomina di uno o più commissari in sostituzione di consiglieri dell'ordine circondariale inattivi (art. 21); alla scuola superiore dell'avvocatura per il patrocinio in cassazione, che è istituita e disciplinata con regolamento del CNF (art. 22); allo scioglimento dei CdO e alla nomina del commissario, che avviene su proposta del CNF (art. 33), al congresso nazionale forense, convocato dal CNF (art. 39), ai rapporti con le università (art. 40); alle scuole per i praticanti avvocati e l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, disciplinati con regolamento del Ministero della giustizia, sentito il CNF (art. 43); alle commissioni esaminatrici designate dal CNF per quanto concerne gli avvocati (art. 47), ai consigli distrettuali di disciplina composti in base a regolamento del CNF (art. 50), ecc.....

Che dire di tutti questi poteri che sono stati attribuiti al CNF?

Non è il caso di riprendere qui la discussione circa i poteri regolamentari del CNF, e circa la possibilità o meno del CNF di emanare norme vavevoli per tutti gli avvocati e concernenti l'esercizio in senso lato della professione.

Certamente, nella visione iniziale del testo di legge si prevedeva che niente potesse darsi se non "secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF", o con "apposito regolamento approvato dal CNF", o "previo parere favorevole del CNF", o "mediante criteri

predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF”, od ancora con modalità “disciplinate da regolamento emanato dal CNF”, ecc.....

In una sola parola, niente poteva avvenire in ambito forense senza il disco verde del CNF.

Il testo di legge approvato dal Parlamento è diverso dal primo disegno, che non a caso aveva preparato lo stesso CNF, e sotto il profilo del potere regolamentare del CNF possono evidenziarsi due differenze: a) per una prima, una serie i regolamenti prima di competenza del CNF, sono ora passati alla competenza del Ministero della giustizia, seppur previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del CNF. Non può dirsi, a questo punto, che il CNF regoli l'intera materia della professione di avvocato, poiché invece oggi i principali regolamenti sono passati dal CNF al Ministero della giustizia. b) per una seconda si deve rilevare che, a livello di principio generale, mentre il vecchio testo dell'art. 35 recitava che il CNF: “adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale”, il nuovo testo semplicemente dispone che il CNF “adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento, e ove occorra, per quello degli ordini circondariali”, Dal che si desume che la legge non ha attribuito al CNF un potere generale di regolamentazione della professione di avvocato, ma solo che il CNF può, appunto, emanare regolamenti interni (e quindi non vevoli all'estero) per il proprio funzionamento; e poi può, ovviamente, emanare quei regolamenti che la stessa legge attribuisce al CNF; ma non altro.

Credo che, sotto questo profilo, la nuova legge abbia trovato un equilibrio che viceversa era assente nel primo disegno di legge.

Possiamo allora dirsi soddisfatti di come la legge professionale ha regolato il CNF?

Io ritengo di no, e sottolineo qui alcune criticità nelle scelte poste in essere dalla legge che già peraltro sono state sollevate da più di una associazione forense di rilevanza nazionale.

Credo in primo luogo si debba tenere separati due aspetti: un primo è quello relativo l'esigenza di assicurare all'avvocatura una sua autonomia regolamentare e gestionale; un secondo è quello relativo alle modalità con le quali l'avvocatura, al suo interno, gestisce poi questa autonomia.

E così, infatti, una cosa è rivendicare autonomia per l'avvocatura; altra cosa è attribuire la gestione di questa autonomia solo e soltanto al CNF.

La legge ha garantito sufficiente autonomia all'avvocatura, e questo può esser considerato positivamente; ma poi ha assegnato la gestione di questa autonomia solo e soltanto al CNF, come fosse un passaggio obbligato, e questo non può essere considerato positivamente.

Perché, par ovvio, una volta che l'avvocatura ha conquistato autonomia regolamentare in molti aspetti che riguardino la professione, al suo interno può gestire questi momenti in modo più democratico e partecipativo; ma tutto questo non è avvenuto.

E basti pensare al congresso nazionale forense, massima assise dell'avvocatura italiana, alla quale, ex art. 39, non è stato attribuito alcun potere concreto, e che il CNF convoca *solo* ogni tre anni.

Le modalità di nomina dei membri del CNF è rimasta invariata, ed ancora si è escluso la possibilità che questi potessero essere eletti sulla falsariga della nomina dei rappresentanti della cassa forense, con elezione diretta e con l'attribuzione del diritto di voto ai singoli avvocati e non ai consigli degli ordini.

Inoltre era necessario separare, come è stato fatto a livello locale con la creazione dei consigli distrettuali di disciplina, la funzione di giudizio da quella amministrativa e regolamentare; mentre questo non è avvenuto per il CNF, che continua ad avere poteri regolamentari, e quindi normativi, poteri amministrativi, e poteri giurisdizionali relativamente alla decisione dei ricorsi che dinanzi ad esso sono presentati.

Difficile trovare un organo, nel nostro sistema, che, in deroga a Montesquieu, addiziona in sé funzioni normative, amministrative e giudiziarie, ma il CNF ci riesce; e vane sono state le proposte di separare queste funzioni, e creare, anche a livello nazionale e non solo distrettuale, due diversi organi.

Ed inoltre v'è una centralizzazione del sistema prima non così forte, se si pensa che per l'art. 35 "Il CNF ha la rappresentanza esclusiva istituzionale dell'avvocatura"; l'art. 33 autorizza il CNF a chiedere al Ministero lo scioglimento di un CdO e ha il potere di nominare il commissario; sempre per l'art. 35 il CNF coordina e dà indirizzo ai CdO al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione; e soprattutto il CNF istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

Questo, a mio parere, è l'aspetto più discutibile, perché con questa disposizione si dà al CNF la possibilità di scegliersi gli interlocutori e magari di osteggiare quelle associazioni che non sono gradite.

Nessuno mette in discussione la buona fede, la correttezza e la serietà di chi andrà a comporre il CNF.

Ma non è questo il problema; difficilmente un organismo può scegliersi gli interlocutori; ma questo di nuovo avviene con il CNF.

Novità

a) Il CNF dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio dei generi. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

b) Il CNF è composto da avvocati iscritti nell'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente, se pari o superiore a diecimila elegge due componenti. A ciascun consiglio spettano uno o più voti a seconda degli iscritti, e secondo le modalità previste dall'art. 34, 4° comma.

c) Il CNF esprime parere per il regolamento attuativo del Ministero della giustizia in materia di specializzazione, e gli spetta in via esclusiva l'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi.

d) Emanava il regolamento sulla formazione continua.

e) Propone ogni due anni al Ministero della giustizia le tariffe professionali.

- f) Vigila all'esercizio effettivo e continuativo della professione e alla revisione degli albi, anche con la nomina di uno o più commissari in sostituzione di consiglieri dell'ordine circondariale inattivi.
- g) Istituisce e disciplina la scuola superiore dell'avvocatura per il patrocinio in cassazione.
- h) Propone lo scioglimento dei CdO e nomina il commissario.
- i) Convoca il congresso nazionale forense.

Procedimento disciplinare

Le maggiori novità di tutta questa nuova legge, si hanno indiscutibilmente con riferimento al procedimento disciplinare, regolato ora dagli artt. 50 e ss. della nuova legge.

La prima novità consiste nell'istituzione di un nuovo organo denominato “*Consiglio distrettuale di disciplina*”.

A questo organo appartiene il potere disciplinare, che viene così sottratto ai CdO.

Per chi, come chi scrive, aveva denunciato la necessità di separare le funzioni meramente amministrative degli ordini rispetto a quelle disciplinari e di assicurare all'organo disciplinare terzietà rispetto agli iscritti, non può che condividere questa scelta che la nuova legge ha posto in essere.

Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere, secondo un regolamento che il CNF dovrà approvare. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli degli ordini del distretto, se necessario approssimate per difetto all'unità.

Dunque, si sommeranno tutti i membri dei vari consigli degli ordini di un certo distretto, si dividerà per tre quel numero, e il risultato darà il numero dei componenti il nuovo “consiglio distrettuale di disciplina”.

Non è chiaro cosa debba intendersi per “rispetto della rappresentanza di genere”.

Ovviamente ciò significa che la presenza femminile debba essere assicurata in questo nuovo organo, ma non si comprende in che misura, né in che modo.

A questo penserà il regolamento del CNF, e si tratta di aspetto assai delicato, non solo perché le c.d. “quote rosa” non avevano mai avuto ingresso negli organismi di rappresentanza e amministrazione dell'avvocatura, ma anche perché, se si devono assicurare le differenze, queste non sono solo fra

uomo e donna, ma anche, ad esempio, tra giovani e anziani, tra grandi studi e avvocati che praticamente lavorano per altri a reddito fisso (e quindi tra ricchi e poveri), tra civilisti, penalisti e amministrativisti, ecc.....

Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve giudicare.

E quest'ultima, è scelta di particolare significato, in grado di assicurare la terzietà dell'organo giudicante e la necessaria lontananza che deve sussistere tra l'avvocato sotto procedimento disciplinare e l'avvocato che giudica del presunto illecito disciplinare.

La legge, però, non determina come si nominano i membri del consiglio distrettuale di disciplina, ne', se non per principi fondamentali, come si articola il procedimento disciplinare.

La legge si limita a sancire che, quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

Gli artt. 58 e 59, poi, fissano i principi fondamentali in tema di procedimento disciplinare.

Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina, ricevuta la notizia di illecito disciplinare, chiede al consiglio l'archiviazione, oppure iscrive il procedimento in un apposito registro.

In questo caso il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Qui sarà bene che il futuro regolamento fissi dei criteri oggettivi per la nomina delle commissioni e dell'istruttore, poiché queste nomine non possono essere rimesse alla discrezionalità del presidente del consiglio di disciplina, pena altrimenti il venir meno del principio di terzietà del giudicante e di predeterminazione legale del giudicante, quali principi che devono vigere ed essere rispettati anche in seno ai procedimenti disciplinari.

Dopo ciò, il consigliere istruttore è il responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale.

Egli comunica all'incolpato l'esistenza dell'esposto a suo carico, con ogni elemento utile, e lo invita a difendersi con proprie osservazioni oltre trenta giorni, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nei termini di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare.

Qui si hanno due diverse fasi, che è bene tenere distinte.

Una prima sembra una ripetizione di quanto non sia già avvenuto in base all'art. 50, 4° comma.

Per ben due volte, l'incolpato deve redigere atti scritti a difesa; una prima volta a seguito dell'esposto presentato contro di lui presso il CdO; ed una seconda volta su sollecitazione del consigliere di disciplina istruttore.

Quanto alla seconda, essa è da considerare di fondamentale importanza, poiché attiene all'istruzione della questione e alla raccolta del materiale probatorio.

Sarà necessario precisare che le attività istruttorie devono essere realizzate nel rispetto del principio del contraddittorio e della difesa, e che l'istruttore non può assumere informazioni e/o testimonianze né altro in assenza dell'incolpato, o senza aver consentito all'incolpato il diritto di difesa anche nella fase pre-istruttoria.

In base agli artt. 24 e 111 Cost., è evidente che l'assunzione dei mezzi di prova deve avvenire nel contraddittorio delle parti e non in via ufficiosa e riservata di un membro dell'organo giudicante, ed è altresì evidente che la parte incolpata ha il diritto di collaborare alla formazione della prova, e non solo il diritto di prendere atto dell'esistenza della stessa una volta acquisita, con l'unica salvezza della sua rinnovazione in sede dibattimentale.

Conclusa la fase istruttoria, l'istruttore chiede al consiglio di disciplina l'archiviazione del procedimento oppure l'approvazione di un capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.

La decisione è presa dal consiglio, in assenza dell'istruttore, il quale non può far parte del collegio giudicante.

Buona la scelta di escludere l'istruttore dal giudizio, che assicurando la separazione tra chi istruisce e chi giudica, maggiormente garantisce la neutralità del giudizio stesso.

Auspicabile è che il provvedimento del consiglio di disciplina sia motivato non solo nel caso di archiviazione, ma anche nell'ipotesi di approvazione del capo di incolpazione.

Se viene formulato il capo di incolpazione, di questo se ne dà comunicazione all'incolpato e al PM.

L'incolpato, in base al n. 2 dell'art. 59, ha diritto a questo punto di accedere agli atti e documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti e di comparire davanti all'istruttore con l'assistenza del difensore eventualmente nominato.

E qui si continua a immaginare il procedimento come meramente amministrativo, dimenticandosi che non vi sono ragioni per considerare il procedimento disciplinare come amministrativo in primo grado e giurisdizionale in secondo grado dinanzi al CNF, e dimenticandosi che anche in primo grado, invece, si tratta di procedimento aventi tutte le caratteristiche del processo giurisdizionale, ed avente ad oggetto sanzioni che possono incidere sul diritto al lavoro e all'esercizio della professione.

Va da sé, a mio parere, che quei diritti riconosciuti all'incolpato dal n. 2 dell'art. 59 debbano essere assicurati anche nella fase pre-istruttoria, considerato che la stessa cassazione ha recentemente statuito che il diritto di difesa e al contraddittorio va inteso in modo eguale in ogni fase del procedimento disciplinare.

Cosicché anche nella fase pre istruttoria deve essere riconosciuto all'incolpato il diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie, di partecipare attivamente all'assunzione delle prove, e di nominarsi un difensore per il deposito di scritti difensivi e memorie.

Ed anzi bene avrebbe fatto la legge, uniformandosi ad orientamenti già emersi dinanzi alla suprema corte di cassazione, a superare questa dicotomia di giudizio amministrativo e giudizio giurisdizionale con riferimento al procedimento disciplinare forense.

Senza dover invocare studi sulle differenze tra amministrazione e giurisdizione, non si comprendono proprio le ragioni di queste differenze, visto che i due organi fanno esattamente la stessa cosa, ovvero valutano se un iscritto ha tenuto o meno un comportamento deontologicamente scorretto.

Ne' si vede come una attività possa trasformarsi da amministrativa in giurisdizionale passando da un grado all'altro, poiché sarebbe un po' come sostenere che le attività dei tribunali sono amministrative mentre quelli delle corti di appello sono giurisdizionali.

Ne', ancora, le sanzioni che i consigli di disciplina applicano possano considerarsi "amministrative", poiché incidendo sulla professione, attengono, tutto al contrario, al diritto al lavoro, che è addirittura garantito costituzionalmente.

Ed il paradosso è dato dalla circostanza che a detto procedimento, comunque, si applica, per tutto ciò che non è disciplinato dalla legge professionale, il codice di procedura civile, ovvero la regola procedurale tipica della giurisdizione.

Una riforma alla luce del giusto processo disciplinare non poteva, allora, non riconoscere natura giurisdizionale anche al giudizio di prima istanza; ma questo, purtroppo, non è stato fatto.

Dopo che per la terza volta l'inculpato deposita scritti difensivi (ricordo: una prima dopo l'esposto, una seconda nella fase pre-istruttoria, una terza dopo la formulazione del capo di incolpazione), il consiglio di disciplina, di nuovo, deve decidere se archiviare oppure rinviare a giudizio l'inculpato.

Se cita l'inculpato si apre la fase che possiamo considerare dibattimentale, e che è disciplinata dalla seconda parte dell'art. 59.

Nella fase dibattimentale era necessario, a mio parere, disegnare meglio le parti e il loro ruolo.

In particolare non v'è, oltre all'inculpato, una figura che stia in controparte, se si considera che il PM non partecipa di regola a questi processi e che quella che potremmo considerare parte offesa, o se si vuole la parte che abbia presentato l'esposto o la denuncia, non è riconosciuta, nemmeno a seguito di questa riforma, come parte del procedimento, che possa intervenire e partecipare al giudizio.

Ciò ha poi la conseguenza che, ai sensi della lettera f) dell'art. 59, l'assunzione dei mezzi di prova può avvenire anche d'ufficio, in palese violazione del principio dispositivo, principio che dovrebbe trovare rispetto anche nel procedimento disciplinare.

E' evidente che, se non sussiste una parte che si contrappone all'inculpato, le prove possano essere disposte d'ufficio.

Ma questo dà la misura dell'errore che la riforma ha commesso nel non disciplinare "le parti" del procedimento disciplinare, attribuendo così a chi deve giudicare anche il potere di disporre dell'istruzione.

Tali incongruenze si hanno infatti poi anche per la fase di impugnazione, regolata dall'art. 61.

Infatti, avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al CNF, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti apposita sezione disciplinare del CNF, da parte dell'inculpato, del PM e dei CdO.

Non si comprendono le ragioni per le quali i CdO abbiamo diritto all'impugnazione.

Nel vecchio sistema ciò dipendeva dall'errata convinzione della natura amministrativa del provvedimento disciplinare che gli stessi CdO pronunciavano.

Ma ora?

I CdO non sono parti del procedimento disciplinare, ne' il provvedimento disciplinare è da loro emanato.

Per quali ragioni mantengono il diritto all'impugnazione?

Di nuovo, si tratta di una confusione sul concetto di "parte" del procedimento disciplinare, che la riforma non ha voluto chiarire, e forse, ma solo in parte, può essere rettificato dai regolamenti che in detta materia il CNF è tenuto ad emanare.

Come in passato, le decisioni disciplinari di primo grado non sono esecutive se impugate (art. 62).

Per l'esecuzione delle sanzioni è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

Viceversa la sospensione cautelare è disciplinata dall'art. 60.

E' possibile deliberarla solo nei casi di sanzione penale previsti espressamente in detta norma. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti al CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica.

Tutto il resto è rimesso, ancora, ad un futuro regolamento del CNF, così come prescrive l'art. 50.

Questa, viceversa, è scelta che non mi pare condivisibile, poiché un regolamento può disporre aspetti di dettaglio, ma non questioni fondamentali quali sono quelle delle modalità di nomina dei consigli distrettuali di disciplina nonché delle regole del procedimento, oltre i principi già indicati nell'art. 59.

Si tratta, infatti, di aspetti essenziali, in grado di assicurare agli iscritti (o meno) quel diritto costituzionale, che è assicurato anche con riferimento alla disciplina, al diritto di difesa, al giusto processo e alla terzietà di chi deve giudicare.

Probabilmente queste scelte avrebbero comportato discussioni che non consentivano l'approvazione della legge nei tempi in cui questa è stata approvata.

E tuttavia la rimessione di tutti questi aspetti al CNF sembra scelta non solo discutibile, ma fors'anche di dubbia costituzionalità.

Ne' possono considerarsi sufficienti le norme di cui all'art. 51 della nuova legge, sostanzialmente regolatrici della competenza, ove si stabilisce che "E' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di indagine".

Ne' sufficiente mi sembra l'art. 52 sul contenuto delle decisioni, il quale indica le sanzioni applicabili, aggiungendo a quelle già esistenti con la vecchia legge, il richiamo verbale, ma il tutto in una assoluta genericità.

Abbiamo, così, una legge professionale che fissa le sanzioni, un codice deontologico che indica i fatti da considerare illeciti disciplinari, ma da nessuna parte vi è un pur minimo collegamento tra fatto e sanzione, cosicché ad ogni fatto, discrezionalmente, il nuovo consiglio distrettuale di disciplina può applicare la sanzione che ritiene più opportuna.

Nessuno pretendeva una predeterminazione di fattispecie sulla falsariga di quelle costituenti reato, e tuttavia questa assoluta discrezionalità, aggravata dalla circostanza che la scelta della sanzione, se correttamente motivata, non è soggetta a controllo di legalità in cassazione, doveva essere superata, perché in grado di assicurare ai consigli di disciplina un potere incontrollato, e (dunque) in contrasto con il principio di predeterminazione legale del processo di cui all'art. 111 Cost.

Peraltro, l'assenza di predeterminazione delle sanzioni è stata superata nei procedimenti disciplinari dei magistrati con il passaggio dal regio decreto sulle guarentigie della magistratura n. 511 del 1956 al decreto legislativo n. 109 del 2006.

Cosa analoga però, non è stata fatta per gli avvocati, ne' sembra questa materia che possa essere rimessa ai nuovi regolamento del CNF.

Su tutto il resto, poiché la stessa cassazione ha ritenuto che anche al disciplinare forense debbano essere riconosciute le regole del giusto processo, e poiché spetta a questo punto al CNF assicurare ciò con i regolamenti che dovrà adottare, ribadisco in questa sede alcune necessità di riforma, già manifestate in precedenti occasioni.

a) Un primo attiene alla procedibilità di ufficio.

In base alla nuova legge non si comprende se il procedimento disciplinare può attivarsi solo a seguito di esposto o denuncia o notizia da parte dell'autorità giudiziaria, o anche d'ufficio ad opera dei CdO o degli stessi nuovi consigli di disciplina.

La procedibilità d'ufficio, però, è in contrasto con il principio di terzietà del giudice.

E se è in contrasto con il principio di terzietà del giudice la riassunzione del giudizio disciplinare di rinvio (così come ha già stabilito la corte di cassazione), non può che essere parimenti in contrasto con il principio di terzietà del giudice qualunque attivazione del procedimento d'ufficio, sia questo in prima istanza, in seconda, dinanzi alla cassazione, o nella fase di rinvio, non sussistendo alcuna differenza, *ex art. 111 Cost.*, e sotto questo profilo, tra giudizio e giudizio.

E' necessario pertanto precisare che gli organi coinvolti nella disciplina (CdO e Consigli distrettuali di disciplina) non possono d'ufficio attivare procedimenti disciplinari, che possono invece aver corso solo a seguito di iniziativa privata o dell'autorità giudiziaria.

b) Un secondo aspetto attiene alla disciplina della ricusazione.

La nuova legge, rispetto alla vecchia (v. infatti l'art. 49 della vecchia legge professionale), non fornisce una disciplina della ricusazione; ne' sembra facilmente applicabile per analogia quella che è prevista per il giudice ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

Il regolamento del CNF, pertanto (seppur a ciò doveva, a mio parere, provvedere direttamente la legge), deve fornire una disciplina della ricusazione, stabilendo con quali termini e modi l'incolpato possa ricusare i componenti del consiglio distrettuale di disciplina che lo devono giudicare, chi debba giudicare sulla ricusazione, se il procedimento disciplinare è automaticamente o meno sospeso a seguito di istanza di ricusazione, ed in qual modo il provvedimento sulla ricusazione possa essere impugnato.

c) Un ultimo aspetto riguarda la pubblicità.

Nel vecchio sistema, a parte una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva dichiarato sussistere l'interesse del cliente ad accedere agli atti emessi dal CdO, va ricordato che non vi erano regole a tutela della trasparenza degli atti, e che il procedimento non si svolgeva in udienze pubbliche.

Dopo una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, e una delibera del CNF, il giudizio si era già reso ad udienza pubblica presso il CNF, e la nuova legge ha (di fatto) confermato questo dato.

Ha ribadito che dinanzi al CNF le udienze sono pubbliche, ma niente al riguardo ha disposto per il procedimento dinanzi al consiglio distrettuale di disciplina.

Credo sia necessario garantire la pubblicità almeno della fase dibattimentale del procedimento disciplinare, che potrebbe essere cosa che stabilisce il CNF con il regolamento che deve emanare.

Novità

a) E' istituito un nuovo organo denominato "*Consiglio distrettuale di disciplina*".

b) Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere, secondo un regolamento che il CNF dovrà approvare.

c) Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli degli ordini del distretto, se necessario approssimate per difetto all'unità.

d) Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve giudicare.

e) Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

f) Gli artt. 58 e 59 fissano i principi fondamentali in tema di procedimento disciplinare.

